



LEGGE DI STABILITÀ

Ravvedimento con meno vincoli

Dario Deotto ▶ pagina 44

Adempimenti/1. La circolare della Fondazione nazionale dei commercialisti rilancia il confronto sulle nuove disposizioni

Ravvedimento con meno vincoli

Regolarizzazione entro 90 giorni a partire dal mancato od omesso versamento

IL PUNTO CRITICO

Se l'illecito è constatato con processo verbale perdono (non conveniente) con la sanzione ridotta a un quinto del minimo

Dario Deotto

■ Il **ravvedimento operoso** con le sanzioni ridotte a un nono del minimo va sempre effettuato nei novanta giorni successivi al momento della commissione della **violazione**.

È questo uno dei passaggi più rilevanti - e condivisibile - della circolare 15 aprile 2015 della Fondazione nazionale dei commercialisti a commento del nuovo ravvedimento operoso.

Una delle novità dopo la legge stabilità 2015 è che viene ammessa la regolarizzazione delle violazioni «anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo» entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione «ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica», entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore. Va notato che quanto riportato tra virgolette risulta anche nelle previsioni successive della norma sul ravvedimento operoso, quando viene stabilita la possibilità di avvalersi dello stesso in termini più ampi. La previsione «anche se incidenti nella determinazione del tributo» significa che le violazioni oggetto di regolarizzazione sono sia quelle sostanziali, che

quelle legate all'omesso o insufficiente versamento del tributo, così come quelle formali. La locuzione «dichiarazione periodica» va invece riferita a tutte le dichiarazioni relative a tributi periodici, come l'Iva, le imposte sui redditi, l'Irap e così via.

Chiaramente, se si applicassero i medesimi principi alla possibilità del ravvedimento nei novanta giorni non vi sarebbe via d'uscita. L'esempio che viene fatto dalla Fondazione rende bene l'idea: si pensi all'omesso versamento dell'acconto Irpef di fine novembre 2014. Nei trenta giorni successivi (quindi entro il 30 dicembre 2014), il contribuente avrebbe avuto la possibilità di regolarizzazione con la sanzione ridotta a un decimo (lettera a) dell'articolo 13 del Dlgs 472/1997). Il ravvedimento nei novanta giorni, con la sanzione ridotta a un nono, porterebbe a considerare come termine di «partenza» quello di Unico 2015 (30 settembre 2015): così si arriverebbe al 29 dicembre 2015. Ciò però è assurdo, pensando che il ravvedimento può essere effettuato entro il 30 settembre 2015 (termine di Unico 2015) con la riduzione a un ottavo. E' comunque anche irragionevole pensare che la possibilità di effettuare il ravvedimento con un nono nei novanta giorni «parta» dal 30 settembre 2014 (termine di presentazione di Unico 2014) e, quindi, si doveva andare al 29 dicembre 2014. Questo perché entro il 30 dicembre il ravvedi-

mento «costava» un decimo.

Insomma, un pasticcio. Quindi, la soluzione più ragionevole è che per le violazioni legate agli insufficienti o omessi versamenti del tributo - sia «periodici» che non - il termine di novanta giorni decorra dal momento in cui è stata commessa la violazione e non si debba, quindi, guardare alcuna dichiarazione.

La circolare della Fondazione esamina anche le altre novità del ravvedimento. Tra questa, quella della possibilità di utilizzarlo quando la violazione è stata constatata con apposito processo verbale di constatazione, con la sanzione ridotta a un quinto del minimo. Va però rilevato che quasi mai verrà utilizzata questa forma di regolarizzazione. Nel ravvedimento occorre regolarizzare ogni singola violazione. Se si conoscono le regole del cumulo giuridico delle sanzioni (articolo 12 del Dlgs 472/1997) e dei rapporti che esso ha con i vari istituti deflativi del contenzioso, si comprende che non ha senso definire una singola violazione, quando l'ufficio per plurime violazioni ne deve applicare una soltanto (la più grave), debitamente elevata, ma poi diminuita dalla varie riduzioni degli istituti deflativi stessi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



In sintesi

01 | LA CIRCOLARE

Con una circolare del 15 aprile scorso la Fondazione nazionale dei commercialisti commenta e spiega criteri e modalità applicative del ravvedimento operoso

02 | LA REGOLARIZZAZIONE

Il ravvedimento operoso con le sanzioni ridotte a un nono del minimo va sempre effettuato nei 90 giorni successivi alla violazione. Sono oggetto di regolarizzazione sia le violazioni sostanziali che quelle legate all'omesso o insufficiente versamento del tributo, così come quelle formali